



Estratto del verbale della seduta del 30 aprile 2025

DELIBERAZIONE N. 85

Oggetto:

Instaurazione del giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, ai sensi dell'art. 392 del c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 3970 del 16.02.25 (giudizi riuniti R.G. 17423/21 e 17269/21) e contestuale conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.
(Euro 18.178,75 - cap. U01111.0090)

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Giulia Zanotelli	Vice Presidente sostituta del Presidente	presente
Franz Thomas Locher	Vice Presidente	presente
Carlo Daldoss	Assessore	presente
Angelo Gennaccaro	Assessore	presente
Luca Guglielmi	Assessore	presente
Gabriele Morandell	Segretaria generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Segreteria generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la sentenza n. 44/2020 di data 17 dicembre 2020, resa nel giudizio incardinato avanti la Corte d'Appello di Trento – Sezione Lavoro sub R.G. 77/2019 - relativo alla decorrenza dell'inquadramento contrattuale e a questioni inerenti l'applicazione del contratto collettivo della Regione nei confronti di alcuni dipendenti transitati nei ruoli regionali, ai sensi del Decreto Legislativo 7 febbraio 2017, n.16, avente ad oggetto "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari";

Vista l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 3970 del 16 febbraio 2025, la quale, riunendo i giudizi R.G. 17423/21 e 17269/21 instaurati dai dipendenti e dalla Regione, ha cassato la sentenza n. 44/2020 di data 17 dicembre 2020 della Corte di Appello di Trento;

Preso atto che, nonostante la complessità del processo, la Corte di Cassazione ha accolto in larga parte le tesi difensive sostenute dalla Regione, tuttavia, in ragione degli effetti derivanti dalla pronuncia stessa, la Suprema Corte ha disposto il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Trento, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., per un nuova pronuncia di merito;

Considerato che, alla luce dei principi giuridici espressi nell'ordinanza richiamata n. 3970 del 16 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel rispetto del principio di terzietà del giudice del rinvio, da garantire nella prosecuzione del giudizio, si provveda anche alla regolamentazione delle spese processuali;

Considerato che, alla luce di quanto esposto, sussistono fondati motivi per procedere alla riassunzione della causa dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, ai sensi del citato art. 392 c.p.c., e dato atto che la Regione non dispone all'interno della propria struttura organizzativa di risorse professionali dotate delle competenze necessarie per assumere il suddetto patrocinio, ritiene opportuno conferire l'incarico all'Avv. Matteo Russo, in ragione della conoscenza degli atti processuali e al fine di assicurare continuità e coerenza alla strategia difensiva già delineata nel corso del procedimento giudiziario;

Valutata quindi la necessità di tutelare adeguatamente gli interessi della Regione, a norma dell'art. 41 del D.P.R. 1. febbraio 1973, n. 49 e ss.mm., e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, è stata richiesta, con nota protocollo n. 11634-P del 11 aprile 2025, la disponibilità ad assumere il patrocinio dell'Ente, nel procedimento in oggetto, all'Avv. Matteo Russo, con studio in Roma, via di Ripetta n. 22, in possesso della necessaria competenza ed esperienza nell'ambito dell'area specialistica del diritto del lavoro;

Rilevato che l'affidamento dell'incarico al predetto legale, già procuratore della Regione nei precedenti gradi di giudizio della medesima vertenza, è da ritenersi conforme ai principi di efficienza, efficacia e continuità dell'azione difensiva, nonché rispondente ai principi di economicità del procedimento, e che tale scelta risulta funzionale al migliore perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa;

Esaminato il preventivo di spesa dell'Avv. Matteo Russo, pervenuto con nota prot. 12060-A del 15 aprile 2025, che espone un onorario, nel rispetto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 per giudizi di appello di valore indeterminabile e di particolare importanza, pari a euro 10.060,00, cui deve aggiungersi la somma presunta per spese vive e per il contributo unificato di euro 3.500,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% e IVA al 22% per un compenso lordo

complessivo di euro 18.178,75;

Valutato che la spesa, esposta nel citato preventivo, risulta congrua in ragione della rilevanza e del valore di causa e tenuto conto anche di quanto previsto dal decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 contenente il Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014 n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Viste le disposizioni contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per il triennio 2025-2027, nella sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con propria deliberazione n. 1 di data 22 gennaio 2025 e dato atto che la Responsabile del procedimento ha reso l'attestazione di verifica di cui all'articolo 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, depositata agli atti sub prot. 12317-P del 17 aprile 2025, relativa all'insussistenza in capo al professionista di situazioni di conflitto di interesse allo svolgimento dell'incarico, anche potenziali;

Vista la legge provinciale di Trento del 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" applicabile alla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, in base all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 e ss.mm.;

Visto l'art. 56, comma 1, lettera h, del D.Lgs. n. 36/2023, a norma del quale le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano all'affidamento di un incarico di rappresentanza legale, come nel caso di specie, fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità, che richiedono l'acquisizione del relativo CIG;

Vista l'inesistenza di elementi che impediscono l'affidamento dell'incarico in base all'articolo 39-septies, 39-novies della legge provinciale n. 23 del 1990 e dell'articolo 5 della LR 12/2014;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"

Richiamato in particolare il principio contabile All 4/2 al D. Lgs 118/2011, al § 5.2., secondo cui "gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa";

Vista la legge regionale 20 dicembre 2024, n. 7 "Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 – 2027";

Vista la deliberazione n. 254 di data 30 dicembre 2024: "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 – 2027";

Vista la deliberazione n. 255 di data 30 dicembre 2024: "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 - 2027";

Accertata la disponibilità di fondi al capitolo U01111.0090 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 2025-2027 in corso, ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 di data 26 maggio 2021, riguardante la determinazione delle competenze da riservare alla Giunta ed alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli uffici;

Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" e succ. mod.;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.;

Dato atto che il conferimento dell'incarico in parola avviene alle condizioni in questa sede precisate nonché alle condizioni di cui all'allegato disciplinare di incarico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di autorizzare, nell'interesse della Regione Autonoma Trentino -Alto Adige /Südtirol, l'instaurazione del giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 del Codice di procedura civile, dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 3970 del 16.02.25 (giudizi riuniti R.G. 17423/21 e 17269/21) come richiamato nelle premesse;
2. di conferire all'Avv. Matteo Russo con studio in Roma, Via di Ripetta n. 22, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa della Regione nel giudizio di cui al punto 1., autorizzando il Presidente della Regione a conferire al suddetto Avvocato il mandato e la procura occorrenti, nonché ogni più ampia facoltà e potere ivi compresa quella di conciliare, transigere, incassare, quietanzare, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, proporre domande riconvenzionali, deferire giuramento decisorio, compiere atti esecutivi, rinunciare agli atti, accettare rinunce;
3. di approvare ed impegnare la spesa per la difesa della Regione prestata dall'Avv. Matteo Russo, per l'importo presunto di euro 18.178,75 sul capitolo U01111.0090 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario in corso:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio Esigibilità 2025
U01111.0090	01	11	1	03	U.1.03.02.11.006	€ 18.178,75

4. di approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico, demandando alla Dirigente preposta alla Segreteria generale, il compimento di tutti gli atti conseguenti e necessari alla piena attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare stesso con il professionista individuato al punto 2.;
5. di disporre che, in base all'articolo 39-octies della LP 23 del 1990, la stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, e sarà conservato a norma di legge nel protocollo informatico della Regione, all'interno del

repertorio documentale: "Registro di raccolta dei contratti";

6. di dare atto che la Dirigente preposta alla Segreteria generale, in qualità di Responsabile del procedimento ha proceduto, mediante accesso alla piattaforma web della PCP, ad acquisire, ai soli fini della tracciabilità, il CIG B68690F5FB;
7. di prevedere che alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore si provvederà con successivi atti, sulla base della presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 "Codice del processo amministrativo";
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher
firmato digitalmente

LA SEGRETARIA GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Gabriele Morandell
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



Allegato

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

TRA

la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (in seguito denominato: "Ente") CF 80003690221, con sede legale in via Gazzoletti n. 2, 38122 TRENTO, rappresentata dalla dott.ssa Gabriele Morandell, nella sua qualità di Segretaria generale,

E

l'Avv. Matteo Russo (in seguito denominato: "Avvocato"), omissis

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

- a) In esecuzione della deliberazione n. <.....> di data 30 aprile 2025 e per le motivazioni ivi indicate, che i contraenti dichiarano di conoscere, l'Ente affida all'Avvocato, che accetta, l'incarico di patrocinio legale di difesa e rappresentanza dell'Ente nell'instaurando giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, ai sensi dell'art. 392 del c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 3970 del 16 febbraio 2025 (giudizi riuniti R.G. 17423/21 e 17269/21).
- b) L'incarico è conferito dall'Ente per il giudizio di rinvio alla Corte di Appello ex art. 392 del C.p.c., e nel caso di un eventuale invio alla Corte di Cassazione, il Presidente della Regione rilascerà apposito separato mandato speciale.
- c) Il rapporto è di natura libero-professionale disciplinato ai sensi degli artt. 2229 e ss del Codice Civile.
- d) All'Avvocato non è data facoltà di delegare l'incarico a terzi, salvo che per mere sostituzioni in udienza a seguito di legittimo impedimento. Anche nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica in ragione della natura della controversia, la parcella sarà unica per l'avvocato incaricato che provvederà a sue cure e spese, in ordine alle predette incombenze. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti all'avvocato principale, che rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Ente, e dovrà accettare il presente disciplinare.

Art. 2

1. L'Avvocato si impegna:

- a svolgere l'incarico professionale con diligenza nel rispetto della normativa vigente e dei principi stabiliti dal Codice deontologico forense;
- a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa nel corso del suo svolgimento anche a richiesta dell'Ente;
- ad informare ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, allegando relativa documentazione (memoria, comparsa o altro scritto difensivo);
- ad esprimere pareri relativi alla causa, anche sull'opportunità di un'eventuale proposta di transazione o di rinuncia alla lite, senza costi aggiuntivi;
- in caso di accoglimento delle domande dell'Ente, a curare per conto ed in nome dell'Ente l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari a cui la controparte sia stata condannata nei giudizi da esso trattati.

2. L'Avvocato si impegna altresì a rispettare il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol.

Art. 3

1. L'Avvocato dichiara sotto la propria responsabilità:

- di trovarsi nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
- di non versare in situazioni di inconferibilità, conflitto di interessi (anche potenziali) e/o incompatibilità con il presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;

2. L'avvocato si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'eventuale insorgere di ciascuna delle predette situazioni, nonché a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa né altri incarichi di consulenza da parte di terzi pubblici o privati, contro l'Ente o in conflitto con l'Ente per tutta la durata del rapporto professionale instaurato e per i 2 anni successivi alla cessazione dello stesso.

3. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta alla controparte da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento. Nel caso di recesso il corrispettivo dovuto verrà determinato dalla Regione in base all'attività effettivamente svolta dal legale incaricato fino alla data di recesso. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia a quanto previsto dal codice civile in materia.

4. La Regione si riserva di risolvere unilateralmente il contratto in caso di inadempimento della controparte ai sensi di quanto stabilito dal codice civile e qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell'incaricato;

Art. 4

1. Le parti concordano che per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico all'Avvocato spetta il compenso di € 10.060,00, nel rispetto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 per cause di appello di valore indeterminabile di particolare importanza, oltre al 15% per spese generali forfettarie come da vigente D.M. n. 55/2014, al 4% a titolo di CPA (Contributo Previdenza Avvocati) come per legge e ad IVA al 22%, come da proposta economica dell'Avvocato all'Ente, protocollo n. 12060-A del 15 aprile 2025, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Le spese vive obbligatorie e accessorie, oneri e accessori di legge (tra cui il rimborso del contributo unificato eventualmente anticipato) saranno corrisposte dall'Ente, se e quando sostenute e documentate dall'Avvocato;
2. L'Avvocato si impegna a rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a comunicare il conto corrente dedicato nonché le generalità delle persone autorizzate ad operare sullo stesso ai sensi della legge n. 136/2010;

Art. 5

1. L'importo per le competenze professionali, determinato secondo le modalità stabilite ed accettate nel presente disciplinare, verrà liquidato dall'Ente solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura elettronica, preceduta da nota di preavviso corredata dal provvedimento conclusivo del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito. Nel caso venissero esposte spese vive, l'Avvocato fornirà la relativa documentazione giustificativa unitamente alla nota di preavviso. La documentazione di cui ai periodi precedenti andrà inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata giunta@pec.regione.taa.it.
2. La fattura dovrà essere intestata a:
Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol - Segreteria generale
Via Gazzoletti 2 - 38122 Trento TN
CF: 80003690221
e riportare i seguenti dati:
 - codice univoco ufficio Segreteria generale: EAB3HE;
 - deliberazione di impegno della spesa n. <...> di data 30 aprile 2025;
 - CIG: B68690F5FB;
 - conto corrente dedicato/banca d'appoggio (codice IBAN).
3. Unitamente alla nota di preavviso, l'Avvocato è tenuto altresì a presentare certificazione della Cassa Forense attestante la regolarità contributiva, nel rispetto della normativa previdenziale forense.
4. In caso di assenza o incompletezza dei dati di cui sopra, la Regione rifiuterà la fattura e l'Avvocato dovrà procedere ad una nuova emissione.

5. Il compenso verrà liquidato a seguito dell'accertamento del puntuale e regolare adempimento dell'attività e delle prestazioni rese dall'Avvocato rispetto agli impegni assunti con il presente atto.

Art. 6

1. Le parti si impegnano a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici. Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con sede a Trento (giunta@pec.regione.taa.it; sito internet www.regione.taa.it). Responsabile della protezione dei dati è la Dream S.r.l., con sede in Tione di Trento (e.mail: info@dream.tn.it, pec: dream.tn.it@pec.it). L'Avvocato autorizza espressamente il trattamento dei dati personali, dichiarando di aver ricevuto la relativa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Art. 7

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche quale comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 8

1. Per ogni controversia inerente o conseguente al presente atto, il foro competente è quello di Trento.

Art. 9

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa esplicito rimando alle norme del codice civile, alle altre norme vigenti in materia, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Art. 10

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte II, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 (a carico della parte che ne chiede la registrazione) ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972, in quanto relativo all'affidamento di un incarico professionale (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 157 /E del 21 luglio 2003).

Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol
LA SEGRETARIA GENERALE

Dott.ssa Gabriele Morandell
firmato digitalmente

IL CONTRAENTE PRIVATO

Avv. Matteo Russo
firmato digitalmente

Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: art. 3, 4, 5, 7 e 8.

Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol
LA SEGRETARIA GENERALE

Dott.ssa Gabriele Morandell
firmato digitalmente

IL CONTRAENTE PRIVATO

Avv. Matteo Russo
firmato digitalmente

Il contratto, sottoscritto dalle parti contraenti con firma digitale, è conservato a norma di legge nel protocollo informatico della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'interno del repertorio documentale: "Registro di raccolta dei contratti".